

TRIBUNALE DI BARI

Terza Sezione Penale Sezione del Riesame e delle misure di prevenzione

Al Direttore di Cancelleria Dott.ssa Caterina Natale

Alla cancelleria del Tribunale del Riesame

E, P.C.

Al Presidente del Tribunale Dott. Alfonso Pappalardo

Ai Presidenti delle Camere Penali di Bari-Foggia-Trani

Ai Presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati di Bari - Foggia-Trani

OGGETTO: Funzionamento del Tribunale del Riesame durante la sospensione feriale.

MODALITA' DI RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE FERIALE.

Premesso che il D.M. del 19 dicembre 2025 ha fissato ai sensi dell'art.90 ord.giud. e succ. mod. il periodo feriale per il corrente anno giudiziario dal 27 luglio al 2 settembre e che il periodo feriale di sospensione dei termini processuali rimane compreso tra il 1° ed il 31 agosto 2026.

Nella imminenza del periodo feriale ritengo opportuno riassumere brevemente le istruzioni impartite alla Cancelleria del Tribunale del Riesame con riferimento al periodo feriale 1-31 agosto 2026, rapportate alle competenze della sezione e all'istituto della sospensione dei termini processuali(art.240 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p.).

Premetto che le indicazioni di seguito riportate attengono unicamente ai riesami personali, posto che, con **decreto del Presidente del Tribunale n. 62/2026**, contenente l'organizzazione tabellare feriale, si è disposto che nel periodo feriale ed in quelli cd "cuscinetto", non verranno trattati i procedimenti aventi ad oggetto appelli personali e reali e i riesami reali.

Pertanto, per espressa disposizione presidenziale, non saranno fissate udienze di trattazione degli appelli personali e reali e dei riesami reali, dal 15 luglio 2026 al 3 settembre 2026.

Quanto ai **riesami reali**, al fine di impedire il decorso dei termini stabiliti a pena di inefficacia della misura, ho invitato il Procuratore della Repubblica di Bari a non trasmettere gli atti alla cancelleria del riesame.

Si allega la proposta di tabella feriale del Presidente del Tribunale di Bari approvata dal Consiglio Giudiziario (decreto 2026 n. 62).

A pag. 15 del citato decreto si legge testualmente: "Si premette che nel periodo feriale ed in quelli "cuscinetto" non verranno tenute le udienze monocratiche né trattati, in composizione collegiale, i procedimenti aventi ad oggetto appelli e riesami "reali".

Preme, dunque, dare comunicazione all'ufficio di Procura che dal 16 luglio 2026 (inizio del periodo cuscinetto) al 7 settembre 2026 (ultima udienza periodo cuscinetto) non saranno trattati gli appelli cautelari (personali e reali) e i riesami reali.

Quanto agli **appelli**, la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente non crea alcun problema, poiché i termini per gli appelli sono ordinatori.

Quanto ai **riesami reali**, preliminarmente si rappresenta che la richiesta di trasmissione atti a firma del Presidente di Sezione è inevitabile, poiché, per giurisprudenza consolidata, l'avviso all'autorità giudiziaria procedente, prescritto dal comma 5 dell'art. 309 c.p.p., va dato **IMMEDIATAMENTE** (a pena di inefficacia).

Pertanto, pur in presenza della inevitabile richiesta di trasmissione atti a mia firma, al fine di impedire la decorrenza dei termini a pena di inefficacia, si invitano i Pubblici Ministeri, per il periodo 1 ° luglio-7 settembre 2026, a NON trasmettere al Tribunale del Riesame gli atti posti a fondamento della misura.

In sintesi:

- 1) dall'1.7.26 al 7.9.26 la cancelleria del riesame inoltrerà immediatamente richiesta atti per le impugnazioni aventi ad oggetto le misure reali per non incorrere nella sanzione della inefficacia della misura stessa;
- 2) in considerazione della direttiva impartita dal Presidente del Tribunale, approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario, secondo cui i riesami reali non saranno trattati nei periodi cuscinetto e nel periodo feriale, si invita la Procura della Repubblica di Bari a non trasmettere gli atti "richiesti" nel periodo 1.7.26/5.9.26;
- 3) Si allega la proposta tabellare del Presidente del Tribunale (si soffermi l'attenzione sulla pagina 15) "a giustificazione" dell'operato dell'ufficio di Procura.

Tutto ciò premesso, quanto di seguito riportato è evidentemente circoscritto ai ricorsi aventi ad oggetto le ordinanze applicative di misure cautelari personali.

Sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale

REGOLA GENERALE

1. Articolo 2 della legge 7 ottobre 19699 n. 742:

In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad **imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.**

La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei **procedimenti per reati di criminalità organizzata.**

E' evidente dunque che la regola generale è quella della sospensione dei termini per le impugnazioni relative alle misure cautelari nel periodo 1-31 Agosto. In tutti i casi di operatività della sospensione, l'eventuale rinuncia del difensore è priva di efficacia.

Conseguentemente la Cancelleria provvederà alla fissazione dei riesami personali sospesi solo a partire dal primo settembre 2026, giorno in cui riprende a decorrere il termine sospeso; ne consegue che, ai fini del computo dei termini prescritti dall'art. 309 comma 9 c.p.p., **se gli atti sono pervenuti alla cancelleria del riesame a ridosso del 31 luglio**, il periodo antecedente la sospensione va sommato a quello ad essa successivo; **se, invece, gli atti sono pervenuti durante il periodo di sospensione**, i dieci giorni prescritti per la decisione del riesame decorreranno dal primo settembre 2026.

La regola generale è la NON OPERATIVITA' della SOSPENSIONE (EX LEGE),

limitatamente ai procedimenti di criminalità organizzata

Saranno trattati, SENZA RINUNCIA, nel periodo di sospensione feriale: i procedimenti di **criminalità organizzata di stampo mafioso (416 BIS C.P.); reati in relazione ai quali è contestata l'aggravante del 416 bis .1 c.p.;** procedimenti aventi ad oggetto associazioni per delinquere rientranti nel paradigma normativo di cui all'art. 416 c.p. o contemplate da leggi speciali (**ART.74 D.P.R. 309/1990**).

I procedimenti di criminalità organizzata saranno trattati tutti, senza rinuncia e senza distinzione tra misure detentive e non detentive.

E' prevista anche la NON OPERATIVITA' della SOSPENSIONE su base FACOLTATIVA,

per cui: saranno trattati, PREVIA RINUNCIA, nel periodo di sospensione feriale, i procedimenti

che esulano dalla criminalità organizzata se relativi ad indagati in stato di custodia cautelare

(carcere e arresti domiciliari) qualora essi o i loro difensori rinunzino, appunto, alla sospensione

dei termini.

SINTESI

RIESAMI PERSONALI

1)se il ricorso concerne indagati sottoposti a misure cautelari di tutte le tipologie (carcere, arresti domiciliari, misure non custodiali, misure interdittive) e si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA, il ricorso sarà trattato;

2)se il ricorso concerne detenuti (in carcere o agli arresti domiciliari) e NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA, MA VI E' un'espressa RINUNCIA dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso sarà trattato;

3)se il ricorso concerne detenuti (in carcere o agli arresti domiciliari) e NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA e NON VI E' un'espressa RINUNCIA dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso NON sarà trattato

4) se il ricorso concerne indagati sottoposti a misure coercitive non custodiali o interdittive, e NON si tratti di criminalita' organizzata, il ricorso non sarà trattato, e l'eventuale rinuncia alla sospensione feriale dei termini processuali E' PRIVA DI EFFICACIA.

La rinuncia alla sospensione dei termini, 11 dove è prevista, deve essere espressa e inequivocabile;

nel caso in cui l'indagato o l'imputato sia assistito da due difensori, la rinuncia deve pervenire da parte di entrambi i Legali.

Se la rinuncia perviene direttamente da parte dell'indagato (o imputato) essa prevale sulla diversa dichiarazione del difensore.

La sola proposizione dell'istanza di riesame in periodo feriale, non equivale a rinuncia alla sospensione medesima. (Cass. 201615730). Conseguentemente, qualora le istanze di riesame di sottoposti a misure custodiali in procedimenti che esulano dalla criminalità organizzata, non rechino con sé l'espressa rinuncia alla sospensione feriale verranno trattati a far data dal primo settembre 2026.

DISPONE

che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

al Presidente del Tribunale di Bari;

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari Foggia Trani;

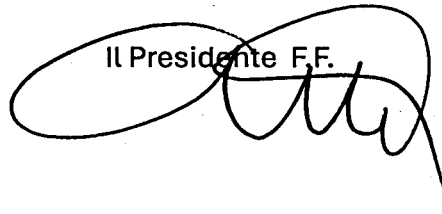
al Presidente della Camera Penale di Bari Foggia Trani

DISPONE

che il presente provvedimento venga anche pubblicato sul sito internet del Tribunale di Bari.

Bari, 10 luglio 2026

Il Presidente F.F.



TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ
BARI
Pervenuto/depositato in cancelleria
il 10 LUG 2026
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Carolina NATALE

